



Legge n.176 del 18/12/2020  
di conversione del D.L.137/2020  
“Decreto Ristori”

Publicata sulla G.U. n.319 del 24/12/2020  
S.O.nr.43

## **Premessa**

*Il provvedimento in esame è costituito dalla Legge di conversione del D.L.137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”).*

*In particolare, la legge di conversione, all’art.1, prevede l’abrogazione dei decreti-legge nr.149, 154 e 157 (cosiddetti decreti Ristori bis, ter e quater), disponendo, contemporaneamente, che rimangono validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici dispiegatisi durante la loro vigenza.*

*Allo stesso tempo, le modifiche approvate in sede di conversione prevedono puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al testo del decreto-legge 137/2020 per trasporre in esso le disposizioni degli altri tre decreti legge di cui si è disposta l’abrogazione.*

### **Art. 13 – terdecies Bonus baby-sitting**

Si tratta della riscrittura dell’art.14 del D.L.149/2020.

A decorrere dal 9 novembre 2020, **i genitori di figli con disabilità grave accertata ovvero ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza** hanno diritto a fruire della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

Tale diritto è riconosciuto nei soli casi in cui la prestazione lavorativa dei genitori non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Il bonus è garantito anche ai genitori affidatari.

Il bonus è erogato nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS, sulla base delle domande ricevute, provvede al monitoraggio. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa, l’INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

### **Art. 21. Misure per la didattica digitale integrata**

Il D.L.137/2020 aveva, a suo tempo stanziato, un importo di 85 milioni di euro per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Tali risorse sono state destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata e per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per le necessarie connettività di rete.

Le modifiche apportate al testo del decreto-legge in sede di conversione prevedono l’istituzione di un fondo per il recupero dei “gap” formativi dovuti ai periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza disposte nei vari istituti scolastici. Tale fondo, la cui dotazione è pari a 5.532.195 euro per il 2021, è **destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero** degli insegnamenti curriculari e verrà ripartito tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento. Le risorse assegnate saranno impiegate per la **remunerazione del personale docente a titolo di attività aggiuntive di insegnamento.**

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del MI e del MEF, saranno definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole scuole per l’assegnazione delle risorse nonché i criteri di riparto delle stesse.

Infine, il nuovo comma 7-bis prevede che al fine di garantire l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di

accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete, per l'anno 2021 sono stanziati 2 milioni di euro da trasferire alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

### **Art. 21-bis**

#### **Misure per la proroga dei dottorati di ricerca**

Il nuovo articolo inserito nel testo del decreto-legge in sede di conversione prevede la possibilità di proroga del termine finale del corso di dottorato in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolari si dispone che i dottorandi dell'ultimo anno in corso che abbiano già beneficiato della proroga già ai sensi del decreto cura Italia (decreto-legge 34/2020) **possono presentare ulteriore richiesta di proroga non superiori a tre mesi, del termine finale del corso** con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo di proroga.

L'articolo prevede che anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca possono presentare domanda per la proroga del terminale finale del corso.

In questi casi l'amministrazione avrà **la facoltà** di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.



### **Art. 22**

#### **Scuole e misure per la famiglia**

La modifica inserita in sede di conversione interviene sul testo del comma 5 dell'art. 21-bis del decreto-legge 104/2020 aumentando da 14 a 16 anni l'età del figlio minore **avuto da soggetti diversi dal nucleo familiare di appartenenza** ai fini della fruizione dei benefici in caso di quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza.

In particolare la norma prevede che per i giorni in cui un genitore svolge l'attività di lavoro in modalità agile (per i casi di quarantena del figlio minore di anni 16 o sospensione delle attività didattiche in presenza) l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna di tali misure **ad eccezione del caso in cui sia genitore di altri figli minori di anni 16 (non più 14) avuto da altri soggetti che comunque non stiano fruendo delle stesse misure.**

### **Art. 22-bis**

#### **Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado**

L'art.22-bis inserito nel testo della Legge di conversione rappresenta una trasposizione dell'art.13 del D.L.149/2020 e prevede che, per le sole aree caratterizzate da un livello di rischio grave ed alto in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado **e nelle sole ipotesi in cui comunque la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, entrambi i genitori di alunni di tali scuole, alternativamente tra loro, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro per tutta la durata della sospensione delle attività in presenza.

Il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.

Nel caso di figli disabili in situazione di gravità accertata, il congedo è garantito per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado nonché di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio sulla base delle domande ricevute e nel caso in cui emerga il superamento del limite di spesa provvede a rigettare le ulteriori domande presentate.

Il comma 5 prevede inoltre che, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario assente per congedo, sia autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Art 31-quinquies.**

#### **Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale**

L'articolo prevede che, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 i dati relativi alle deleghe rilasciate alle amministrazioni da utilizzare per l'accertamento della rappresentatività **sono rilevati al 31 dicembre 2021.**

**La norma prevede inoltre che in via eccezionale per il periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale.**

**Le elezioni per il rinnovo delle RSU si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.**

È consentita la possibilità di prevedere tramite accordo il ricorso anche a modalità telematiche per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle assemblee sindacali, al fine di semplificare le procedure stesse.